

REGOLAMENTO (CEE) N. 214/75 DELLA COMMISSIONE
del 29 gennaio 1975
che fissa gli importi compensativi nel settore delle carni bovine

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato relativo all'adesione di nuovi Stati membri alla Comunità economica europea e alla Comunità europea dell'energia atomica (1), firmato a Bruxelles il 22 gennaio 1972,

visto il regolamento (CEE) n. 181/73 del Consiglio, del 23 gennaio 1973, che determina le regole generali del regime degli importi compensativi nel settore delle carni bovine (2), in particolare l'articolo 14, terzo comma,

considerando che gli importi compensativi applicabili nel settore delle carni bovine devono essere fissati conformemente alle regole stabilite nel regolamento (CEE) n. 181/73; che nuovi prezzi d'orientamento sono stati fissati con regolamento (CEE) n. 2496/74 del Consiglio del 2 ottobre 1974 (3); che i calcoli previsti all'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 181/73 sono effettuati per mezzo del regolamento (CEE) n. 2249/73 della Commissione, del 17 agosto 1973, che fissa i coefficienti per il calcolo del prelievo e stabilisce alcune definizioni per le carni diverse dalla carne bovina congelata (4), e che i coefficienti di cui all'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 181/73 sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 2260/73 della Commissione, del 17 agosto 1973, relativo alla determinazione degli elementi di calcolo del prelievo per talune carni bovine congelate (5), modificato dal regolamento (CEE) n. 1160/74 (6);

considerando che il prezzo all'importazione di cui all'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 181/

73 è calcolato conformemente al regolamento (CEE) n. 218/73 della Commissione, del 29 gennaio 1973, relativo al calcolo del prezzo all'importazione e alla determinazione del prezzo speciale all'importazione per i vitelli e per i bovini adulti (7); che il prezzo del mercato mondiale di cui all'articolo 5, paragrafo 4, lettera b), del regolamento (CEE) n. 181/73 è determinato conformemente ai regolamenti (CEE) n. 990/68 del Consiglio, del 15 luglio 1968, che determina i criteri generali per la fissazione del prelievo applicabile ad alcune carni bovine congelate (8), e (CEE) n. 2260/73;

considerando che gli importi compensativi per i vitelli e la carne di vitelli sono identici a quelli applicabili per i bovini adulti e la carne di bovini adulti su conformità al regolamento (CEE) n. 1100/74 della Commissione, del 3 maggio 1974 (9),

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Gli importi compensativi applicabili nel settore delle carni bovine sono fissati in allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 3 febbraio 1975.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 29 gennaio 1975.

Per la Commissione

P. J. LARDINOIS

Membro della Commissione

(1) GU n. L 73 del 27. 3. 1972, pag. 5.

(2) GU n. L 25 del 30. 1. 1973, pag. 9.

(3) GU n. L 268 del 3. 10. 1974, pag. 1.

(4) GU n. L 230 del 18. 8. 1973, pag. 15.

(5) GU n. L 233 del 21. 8. 1973, pag. 10.

(6) GU n. L 127 del 9. 5. 1974, pag. 32.

(7) GU n. L 26 del 31. 1. 1973, pag. 16.

(8) GU n. L 169 del 18. 7. 1968, pag. 12.

(9) GU n. L 122 del 4. 5. 1974, pag. 25.

ALLEGATO

Numero della tariffa doganale comune	Importi compensativi applicabili dalla Comunità originaria e dalla Danimarca			Importi compensativi applicabili all'importazione dai paesi terzi		Importi compensativi applicabili dall'Irlanda e dal Regno Unito all'esportazione verso i paesi terzi (b)
	all'importazione dall'Irlanda e dal Regno Unito	all'esportazione verso		dall'Irlanda (a)	dal Regno Unito (a)	
		Irlanda	il Regno Unito			
	u.c./100 kg peso vivo					
01.02 A II a)	6,96	15,23 + 3,90 u.c./ capo	15,23	10,54	9,76	15,23
01.02 A II b)	6,96	15,23 + 3,90 u.c./ capo	15,23	10,54	9,76	15,23
	u.c./100 kg peso netto					
02.01 A II a) 1 aa) 11	9,31	36,10	29,73	23,10	16,73	28,94
02.01 A II a) 1 aa) 22	7,45	30,31	23,94	19,91	13,54	23,15
02.01 A II a) 1 aa) 33	11,16	41,88	35,51	26,29	19,92	34,72
02.01 A II a) 1 bb) 11	9,31	36,10	29,73	23,10	16,73	28,94
02.01 A II a) 1 bb) 22	7,45	30,31	23,94	19,91	13,54	23,15
02.01 A II a) 1 bb) 33	11,16	41,88	35,51	26,29	19,92	34,72
02.01 A II a) 1 cc) 11	13,96	50,57	44,20	31,08	24,71	43,41
02.01 A II a) 1 cc) 22	15,97	56,81	57,83	34,52	32,93	49,65
02.01 A II a) 2 aa)	8,28	32,90	26,53	23,60	17,23	25,74
02.01 A II a) 2 bb)	6,62	27,75	21,38	20,31	13,94	20,59
02.01 A II a) 2 cc)	10,35	39,34	32,97	27,71	21,34	32,18
02.01 A II a) 2 dd) 11	12,42	45,77	39,40	31,82	25,45	38,61
02.01 A II a) 2 dd) 22 aaa)	10,35	39,34	37,48	27,71	23,46	32,18
02.01 A II a) 2 dd) 22 bbb) (c)	10,35	39,34	37,48	27,71	23,46	32,18
02.01 A II a) 2 dd) 22 ccc)	14,24	51,43	51,56	35,43	32,27	44,27
02.06 C I a) 1	8,07	50,57	44,20	27,18	20,81	43,41
02.06 C I a) 2	9,23	56,81	79,73	30,05	45,19	49,65

(a) Questi importi compensativi devono, in applicazione dell'articolo 12, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 181/73, essere dedotti dal prelievo fissato per il prodotto corrispondente.

(b) Questi importi compensativi devono, in applicazione dell'articolo 12, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 181/73, essere dedotti dalla restituzione fissata per il prodotto corrispondente.

(c) L'ammissione in questa sottovoce è subordinata alla presentazione di un certificato rilasciato conformemente alle condizioni stabilite dalle autorità competenti delle Comunità europee.